

INDICE

| | Pagina |
|---|--------|
| PREMESSA | |
| 1. L'amministrazione della giustizia civile..... | 13 |
| 2. La giustizia amministrativa..... | 17 |
| 3. La statistica giudiziaria civile e amministrativa..... | 18 |
| 4. Nuovi modelli di rilevazione e processo di validazione ed elaborazione..... | 19 |
| AVVERTENZE | 20 |
| TAVOLE ILLUSTRATE | 22 |
| TAVOLE STATISTICHE | 23 |
| MODELLI DI RILEVAZIONE | 219 |
| | |
| CAPITOLO 1 – DATI RIASSUNTIVI E CONFRONTI | |
| Tavola 1.1 Movimento dei procedimenti civili per Ufficio giudiziario e grado di giudizio..... | 25 |
| Tavola 1.2 Movimento dei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie per oggetto e grado di giudizio..... | 25 |
| Tavola 1.3 Altri procedimenti esauriti per oggetto e Ufficio giudiziario..... | 25 |
| Tavola 1.4 Procedimenti sopravvenuti ed esauriti con accoglimento relativi a locazione di immobili urbani ad uso abitativo | 26 |
| Tavola 1.5 Provvedimenti emessi per oggetto e Ufficio giudiziario..... | 26 |
| Tavola 1.6 Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza secondo il grado di giudizio e la materia della controversia Rilevazione annuale... .. | 26 |
| Tavola 1.7 Procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per grado di giudizio e materia della controversia Rilevazione annuale..... | 26 |
| Tavola 1.8 Provvedimenti di esecuzione per tipo di provvedimento Rilevazione annuale..... | 27 |
| Tavola 1.9 Procedimenti esauriti di separazione personale dei coniugi e di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio..... | 27 |
| Tavola 1.10 Protesti secondo la specie dei titoli di credito e forma giuridica dei protestati..... | 27 |
| Tavola 1.11 Fallimenti dichiarati secondo la forma giuridica e l'attività economica dei falliti..... | 28 |
| Tavola 1.12 Fallimenti dichiarati per rami e classi di attività economica..... | 29 |
| Tavola 1.13 Fallimenti chiusi secondo la forma giuridica e l'attività economica dei falliti..... | 30 |

| | | |
|-------------|--|----|
| Tavola 1.14 | Fallimenti chiusi secondo il modo di chiusura..... | 30 |
| Tavola 1.15 | Movimento dei ricorsi amministrativi per Uffici giurisdizionali..... | 31 |
| Tavola 1.16 | Atti notarili, convenzioni e protesti per regione..... | 31 |

CAPITOLO 2 – MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PROVVEDIMENTI

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI

| | | |
|-------------|---|----|
| Tavola 2.1 | Movimento dei procedimenti civili presso gli Uffici del giudice di pace per tipologia di procedimento e distretto di Corte di appello | 33 |
| Tavola 2.2 | Movimento dei procedimenti di cognizione ordinaria presso gli Uffici del giudice di pace per tipo di procedimento e distretto di Corte di appello..... | 34 |
| Tavola 2.3 | Procedimenti ordinari esauriti presso gli Uffici del giudice di pace per tipologia di esaurimento e distretto di Corte di appello..... | 36 |
| Tavola 2.4 | Procedimenti speciali e di conciliazione esauriti presso gli Uffici del giudice di pace per tipologia di esaurimento e distretto di Corte di appello..... | 37 |
| Tavola 2.5 | Movimento delle opposizioni alle sanzioni amministrative presso gli Uffici del giudice di pace per distretto di Corte di appello | 38 |
| Tavola 2.6 | Movimento dei procedimenti civili per grado di giudizio e distretto di Corte di appello..... | 39 |
| Tavola 2.7 | Movimento dei procedimenti civili per Ufficio giudiziario, grado di giudizio e distretto di Corte di appello..... | 40 |
| Tavola 2.8 | Procedimenti civili sopravvenuti per Ufficio giudiziario, grado di giudizio e distretto di Corte di appello (quozienti per 100.000 abitanti)..... | 41 |
| Tavola 2.9 | Movimento dei procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado per distretto di Corte di appello ... | 42 |
| Tavola 2.10 | Movimento dei procedimenti civili ad esaurimento presso l'ufficio del pretore per distretto di corte di appello | 43 |
| Tavola 2.11 | Movimento dei procedimenti civili presso i Tribunali per distretto di Corte di appello e tipologia di procedimento..... | 44 |
| Tavola 2.12 | Movimento dei procedimenti civili presso le Corti di appello per tipologia di procedimento..... | 52 |
| Tavola 2.13 | Movimento dei procedimenti esecutivi e speciali presso i Tribunali per distretto di Corte di appello..... | 53 |
| Tavola 2.14 | Movimento delle tutele, curatele, eredità giacenti e dei procedimenti in materia di stato civile presso i Tribunali per distretto di Corte di appello . | 54 |
| Tavola 2.15 | Movimento delle procedure fallimentari presso i Tribunali per distretto di Corte di appello | 55 |
| Tavola 2.16 | Movimento dei procedimenti relativi a locazioni di immobili urbani per natura della controversia e distretto di Corte di appello | 56 |
| Tavola 2.17 | Movimento dei procedimenti di separazione personale dei coniugi per rito e distretto di Corte di appello | 57 |
| Tavola 2.18 | Movimento dei procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per rito e distretto di Corte di appello | 58 |
| Tavola 2.19 | Movimento dei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione | |

| | | |
|-------------|---|----|
| | e scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per distretto di Corte di appello..... | 59 |
| Tavola 2.20 | Movimento dei procedimenti in materia civile di competenza dei Tribunali per minorenni per tipo di procedimento e distretto di Corte di appello..... | 60 |
| Tavola 2.21 | Movimento dei ricorsi ordinari in Cassazione per distretto di Corte di appello in cui furono emesse le sentenze impugnate..... | 62 |
| Tavola 2.22 | Ricorsi ordinari esauriti in Cassazione secondo le Autorità giudiziarie le cui sentenze furono impugnate | 62 |
| Tavola 2.23 | Ricorsi ordinari esauriti in Cassazione con sentenza che pronunciò sul merito del ricorso per motivo e per distretto di Corte di appello in cui furono emesse le sentenze impugnate | 63 |
| Tavola 2.24 | Movimento dei ricorsi in Cassazione in materia di regolamento di competenza e di conflitti di giurisdizione per distretto di Corte di appello in cui sorse la questione | 64 |

PROVVEDIMENTI

| | | |
|-------------|--|----|
| Tavola 2.25 | Provvedimenti accolti per tipo e pignoramenti mobiliari presso i Tribunali, per distretto di Corte di appello..... | 65 |
| Tavola 2.26 | Decreti ingiuntivi emessi presso gli Uffici giudiziari per distretto di Corte di appello..... | 66 |
| Tavola 2.27 | Provvedimenti del giudice tutelare per tipo e distretto di Corte di appello | 67 |
| Tavola 2.28 | Provvedimenti emessi dai Tribunali per minorenni per tipo e distretto di Corte di appello..... | 68 |

CAPITOLO 3 – LITIGIOSITA'

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA ESAURITI

| | | |
|------------|--|----|
| Tavola 3.1 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per Ufficio giudiziario, esito della domanda e distretto di Corte di appello Primo grado | 69 |
| Tavola 3.2 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per Ufficio giudiziario, esito della domanda e distretto di Corte di appello Grado di appello | 71 |
| Tavola 3.3 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per esito della domanda, Ufficio giudiziario, grado di giudizio e materia della controversia | 72 |
| Tavola 3.4 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per classi di durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e la definizione della sentenza, il grado di giudizio e la materia della controversia..... | 74 |
| Tavola 3.5 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per classi di durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e la pubblicazione della sentenza, il grado di giudizio e la materia della controversia..... | 76 |
| Tavola 3.6 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per grado di giudizio, esito della domanda, materia della controversia e distretto di Corte di appello..... | 78 |
| Tavola 3.7 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza secondo la somma liquidata, la durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e | |

| | | |
|--|---|-----|
| | la definizione della sentenza, il grado di giudizio e il distretto di Corte di appello..... | 81 |
| Tavola 3.8 | Procedimenti di cognizione ordinaria esauriti con sentenza per qualità delle parti e grado di giudizio..... | 82 |
| PROCEDIMENTI ESAURITI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE | | |
| Tavola 3.9 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per esito della domanda, grado di giudizio e distretto di Corte di appello | 83 |
| Tavola 3.10 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per grado di giudizio, esito della domanda e materia della controversia | 84 |
| Tavola 3.11 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza, per classi di durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e la definizione del procedimento, il grado di giudizio e la materia della controversia..... | 85 |
| Tavola 3.12 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per classi di durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e la pubblicazione della sentenza, il grado di giudizio e la materia della controversia..... | 87 |
| Tavola 3.13 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per classi di durata del periodo intercorso tra l'iscrizione a ruolo e la definizione del procedimento, il grado di giudizio e il distretto di Corte di appello..... | 89 |
| Tavola 3.14 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza per qualità delle parti e grado di giudizio..... | 90 |
| Tavola 3.15 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza secondo il rito di definizione del procedimento e il distretto di Corte di appello..... | 91 |
| Tavola 3.16 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza secondo il grado di giudizio, la durata media dei periodi intercorsi tra data di iscrizione a ruolo, prima udienza, definizione e pubblicazione della sentenza e il distretto di Corte di appello | 92 |
| Tavola 3.17 | Procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza secondo le principali materie della controversia, regione e ripartizione geografica..... | 93 |
| PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE | | |
| Tavola 3.18 | Provvedimenti di esecuzione per tipo di provvedimento e distretto di Corte di appello..... | 95 |
| Tavola 3.19 | Vendite giudiziarie e loro ammontare per qualità del creditore procedente, oggetto della vendita e debitore principale..... | 96 |
| Tavola 3.20 | Vendite giudiziarie di beni mobili per classi di valore del debito, somma ricavata e regioni | 97 |
| Tavola 3.21 | Vendite giudiziarie di beni mobili per durata del procedimento di esecuzione, titolo esecutivo, ammontare e classi di valore del debito..... | 98 |
| Tavola 3.22 | Vendite giudiziarie di beni mobili per durata del procedimento di esecuzione, durata media, ammontare del debito, regione e ripartizione geografica..... | 99 |
| Tavola 3.23 | Vendite giudiziarie di beni immobili per classi di valore del debito, somma ricavata e regioni | 100 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tavola 3.24 | Vendite giudiziarie di beni immobili per durata del procedimento di esecuzione, titolo esecutivo, ammontare e classi di valore del debito | 101 |
| Tavola 3.25 | Vendite giudiziarie di beni immobili per durata del procedimento di esecuzione, durata media, ammontare del debito, regione e ripartizione geografica..... | 102 |
| Tavola 3.26 | Vendite giudiziarie secondo la percentuale del ricavato rispetto al debito, per regione..... | 103 |
| Tavola 3.27 | Provvedimenti esecutivi di sfratto per motivo e tipo di comune, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti..... | 104 |

CAPITOLO 4 – SEPARAZIONI, SCIoglimenti E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tavola 4.1 | Procedimenti di separazione personale dei coniugi per modalità di esaurimento e distretto di Corte di appello..... | 105 |
| Tavola 4.2 | Procedimenti esauriti con separazione personale dei coniugi per tipo di esaurimento, durata e distretto di Corte di appello..... | 106 |
| Tavola 4.3 | Procedimenti di separazione personale dei coniugi per tipo di esaurimento, numero dei figli affidati e regione | 106 |
| Tavola 4.4 | Separazioni personali per regione di nascita dei coniugi | 107 |
| Tavola 4.5 | Separazioni personali per regione di residenza dei coniugi..... | 108 |
| Tavola 4.6 | Separazioni personali per classi di età dei coniugi all'atto della separazione | 109 |
| Tavola 4.7 | Separazioni personali per titolo di studio dei coniugi all'atto della separazione..... | 109 |
| Tavola 4.8 | Separazioni personali per condizione professionale dei coniugi all'atto della separazione..... | 109 |
| Tavola 4.9 | Separazioni personali per durata del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento di separazione, per regione | 110 |
| Tavola 4.10 | Separazioni personali per classi di età dei coniugi al matrimonio, per regione..... | 111 |
| Tavola 4.11 | Separazioni personali per condizione professionale e posizione nella professione dei coniugi..... | 112 |
| Tavola 4.12 | Separazioni personali per condizione professionale e settore di attività economica dei coniugi..... | 112 |
| Tavola 4.13 | Separazioni personali per classi di età dei coniugi al matrimonio ed anno di celebrazione del matrimonio..... | 113 |
| Tavola 4.14 | Separazioni esaurite con rito giudiziale per coniuge che ha presentato la domanda, tipo e regione..... | 120 |
| Tavola 4.15 | Separazioni personali dei coniugi per rito di esaurimento del procedimento, rito di celebrazione del matrimonio e regione..... | 121 |
| Tavola 4.16 | Separazioni personali per numero dei figli, anno di matrimonio e figli affidati..... | 122 |
| Tavola 4.17 | Figli affidati in separazioni personali secondo il numero di figli minori, per età..... | 123 |
| Tavola 4.18 | Figli affidati in separazioni personali per tipo di affidamento ed età | 123 |

SCIoglimenti e CESSAZIONI DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (DIVORZI)

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tavola 4.19 | Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per modalità di esaurimento e distretto di Corte di appello ... | 124 |
| Tavola 4.20 | Procedimenti esauriti con sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per motivo, durata e distretto di Corte di appello..... | 125 |
| Tavola 4.21 | Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per modalità di esaurimento, numero dei figli affidati e regione..... | 125 |
| Tavola 4.22 | Procedimenti esauriti con sentenza di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo il rito di apertura, la durata e il distretto di Corte di appello..... | 126 |
| Tavola 4.23 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per regione di nascita dei coniugi..... | 127 |
| Tavola 4.24 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per regione di residenza dei coniugi..... | 128 |
| Tavola 4.25 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per motivo e regione di residenza dei coniugi..... | 129 |
| Tavola 4.26 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili per durata del matrimonio e regione..... | 130 |
| Tavola 4.27 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per durata del periodo intercorso tra la separazione e il provvedimento, per regione.. ... | 131 |
| Tavola 4.28 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per durata del periodo intercorso tra la separazione e l'iscrizione a ruolo del procedimento, per regione..... | 131 |
| Tavola 4.29 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per classi di età dei coniugi al matrimonio e regione..... | 132 |
| Tavola 4.30 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per classi di età dei coniugi allo scioglimento..... | 133 |
| Tavola 4.31 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per titolo di studio dei coniugi..... | 133 |
| Tavola 4.32 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per condizione professionale dei coniugi | 133 |
| Tavola 4.33 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per condizione professionale e posizione nella professione dei coniugi..... | 134 |
| Tavola 4.34 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per condizione professionale e settore di attività economica dei coniugi | 134 |
| Tavola 4.35 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per classi di età dei coniugi al matrimonio ed anno di celebrazione del matrimonio | 135 |
| Tavola 4.36 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio aperti con rito ordinario secondo il coniuge che ha presentato la domanda, per regione | 141 |
| Tavola 4.37 | Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per numero dei figli e anno di matrimonio..... | 142 |
| Tavola 4.38 | Figli affidati in scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio secondo il numero dei figli minori, per età..... | 143 |
| Tavola 4.39 | Figli affidati in scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio per tipo di affidamento ed età..... | 143 |

DATI PROVINCIALI

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tavola 4.40 | Procedimenti di separazione personale dei coniugi per modalità di esaurimento, province e regioni | 144 |
| Tavola 4.41 | Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio per modalità di esaurimento, province e regioni | 146 |

CAPITOLO 5 – PROTESTI E FALLIMENTI

PROTESTI

| | | |
|------------|--|-----|
| Tavola 5.1 | Protesti per specie dei titoli di credito e distretto di Corte di appello dove sono stati levati | 149 |
| Tavola 5.2 | Protesti per specie dei titoli di credito, figura giuridica e regione di residenza del protestato | 150 |
| Tavola 5.3 | Protesti per specie dei titoli di credito e provincia di residenza del protestato | 151 |
| Tavola 5.4 | Protesti levati nei capoluoghi per specie dei titoli di credito e provincia di residenza del protestato..... | 153 |
| Tavola 5.5 | Protesti per taglio, specie dei titoli di credito e regione di residenza del protestato | 155 |

FALLIMENTI

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tavola 5.6 | Fallimenti dichiarati per anno di costituzione, attività economica e forma giuridica dell'impresa e per classi di ampiezza demografica dei comuni... | 157 |
| Tavola 5.7 | Fallimenti dichiarati per anno di costituzione dell'impresa e regione..... | 158 |
| Tavola 5.8 | Fallimenti dichiarati per classi di ampiezza demografica dei comuni, forma giuridica e attività economica dell'impresa e iniziativa per la dichiarazione di fallimento..... | 159 |
| Tavola 5.9 | Fallimenti dichiarati per regione, ramo e classe di attività economica..... | 160 |
| Tavola 5.10 | Fallimenti dichiarati per ramo e classe di attività economica, per provincia..... | 163 |
| Tavola 5.11 | Fallimenti dichiarati per forma giuridica dell'impresa e iniziativa per la dichiarazione di fallimento, per distretto di Corte di appello | 167 |
| Tavola 5.12 | Fallimenti dichiarati per attività economica, tipo di comune sede dell'impresa e regione..... | 168 |
| Tavola 5.13 | Fallimenti chiusi secondo il rito, il numero dei creditori ammessi, la durata della procedura, il modo di chiusura e il distretto di Corte di appello..... | 169 |
| Tavola 5.14 | Fallimenti chiusi secondo il modo di chiusura, l'ammontare dell'attivo e del passivo, l'attività economica dei falliti e la regione..... | 172 |
| Tavola 5.15 | Fallimenti chiusi per forma giuridica dell'impresa, ammontare dell'attivo e del passivo e attività economica, per provincia | 175 |
| Tavola 5.16 | Fallimenti chiusi per classi di valore del passivo e relativo ammontare dell'attivo e dei crediti privilegiati, per regione..... | 181 |
| Tavola 5.17 | Fallimenti chiusi con crediti privilegiati per modo di chiusura, attività economica dei falliti e regione..... | 182 |
| Tavola 5.18 | Fallimenti chiusi per classi di valore della perdita subita dai creditori, modo di chiusura, attività economica e regione..... | 184 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tavola 5.19 | Procedure concorsuali secondo la forma giuridica e l'attività economica delle imprese..... | 187 |
| Tavola 5.20 | Fallimenti dichiarati per ripartizione geografica, forma giuridica e attività economica dell'impresa – Anni 1999 2000..... | 188 |
| Tavola 5.21 | Fallimenti chiusi – Anni 1995 2000..... | 189 |

CAPITOLO 6 – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' NOTARILE

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ORDINARIA

| | | |
|------------|--|-----|
| Tavola 6.1 | Movimento dei procedimenti presso i Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) per regione e per materia..... | 191 |
| Tavola 6.2 | Movimento dei procedimenti presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in grado di appello, per regione, per materia e per decisioni pubblicate..... | 194 |
| Tavola 6.3 | Ordinanze emesse e decisioni pubblicate dai Tribunali Amministrativi Regionali..... | 196 |
| Tavola 6.4 | Ordinanze emesse e decisioni pubblicate dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana | 197 |

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SPECIALE

| | | |
|------------|---|-----|
| Tavola 6.5 | Movimento dei procedimenti in materia di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti sia secondo il soggetto promotore dell'istanza sia relativi ai giudizi di conto, per regione Primo grado | 198 |
| Tavola 6.6 | Modalità di esaurimento dei procedimenti relativi alla responsabilità amministrativa definiti presso la Corte dei Conti in materia amministrativo contabile secondo i soggetti promotori dell'istanza Primo grado e grado di appello..... | 200 |
| Tavola 6.7 | Modalità di esaurimento dei procedimenti relativi ai giudizi di conto degli agenti contabili dello Stato e degli Enti locali, definiti presso la Corte dei Conti in materia amministrativo contabile, per tipo di agente | 200 |
| Tavola 6.8 | Movimento dei ricorsi in materia di pensioni presso la Corte dei Conti secondo il tipo, per regione Primo grado..... | 201 |
| Tavola 6.9 | Modalità di esaurimento dei ricorsi in materia pensionistica definiti presso la Corte dei Conti in primo grado e in grado di appello | 202 |

ATTIVITA' NOTARILE

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tavola 6.10 | Atti notarili, pubblici e autenticati, in sede e fuori sede, per Archivio notarile e per regione..... | 203 |
| Tavola 6.11 | Atti notarili e principali convenzioni per Archivio notarile e regione..... | 205 |
| Tavola 6.12 | Convenzioni contenute negli atti notarili, per regione e tipo..... | 207 |

PREMESSA¹

1. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

A ORGANI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

La geografia giudiziaria è cambiata nel 1999 a seguito dell'introduzione della riforma sul giudice unico di primo grado che ha modificato la tipologia degli uffici giudiziari.

Fino al 1° giugno 1999 l'amministrazione giudiziaria civile sul territorio nazionale era suddivisa nei seguenti uffici giudiziari:

- 848 sedi del giudice di pace
- 165 preture
- 502 sezioni staccate di pretura
- 164 tribunali
- 29 tribunali per minorenni
- 29 corti di appello (di cui 3 sezioni distaccate)
- corte di cassazione
- tribunale superiore delle Acque Pubbliche.

A partire dal 2 giugno 1999 per il settore civile è entrata in vigore la riforma del giudice unico di primo grado (D.lgs. n.° 51 del 19 febbraio 1998). Essa rappresenta un notevole cambiamento dell'ordinamento e dell'organizzazione in quanto concentra in un unico ufficio di primo grado le competenze di natura monocratica che in precedenza erano divise tra tribunale e pretura.

Il suddetto decreto ha infatti soppresso le preture, istituito 218 sezioni distaccate di tribunale e, presso le corti di appello, le sezioni specializzate in materia di lavoro e previdenza. La diffusione sul territorio nazionale del giudice vicino al cittadino è comunque assicurata dai giudici di pace, operativi dal 1995 in 848 sedi sparse sul territorio, le cui competenze hanno in parte assorbito le funzioni e le attività proprie del pretore.

Dal 9 luglio 2000 vi è stata una ulteriore modifica delle circoscrizioni giudiziarie determinata dal D.lgs. n. 491 del 3 dicembre 1999, il quale ha revisionato i circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, portando a 221 il numero delle sezioni distaccate di tribunale.

Pertanto nel 2000 l'amministrazione giudiziaria civile è la seguente:

- 848 sedi del giudice di pace
- 164 tribunali
- 221 sezioni distaccate di tribunale
- 29 tribunali per minorenni
- 29 corti di appello (di cui 3 sezioni distaccate)
- corte di cassazione
- tribunale superiore delle Acque Pubbliche.

¹ Il volume è a cura di Annamaria Urbano e Roberta Canu (capitolo 6). Hanno collaborato alla realizzazione dei programmi in sas e all'editing delle tavole statistiche: Luisa Massimiani (tavv. 1.1-1.5, cap. 2), Maria Angela Auci (tavv. 1.6-1.8, cap. 3), Umberto Miccoli (Tav. 1.9, cap. 4), Alfredo Gigliucci (tavv. 1.10-1.14, cap. 5), Giovanni Besa (tavv. 1.15-1.16, cap. 6).

Inoltre, a norma dell'art. 133 del D.lgs. n.° 51 del 19 febbraio 1998, viene istituito l'ufficio del pretore (presso il tribunale o sezione distaccata di tribunale) con il compito di definire le cause pendenti in pretura al 2/6/1999 per le quali erano già state precisate le conclusioni o che erano state comunque ritenute in decisione.

Ufficio del Giudice di pace

L'ufficio giudiziario ha iniziato la sua attività il primo maggio 1995 con l'entrata in vigore della legge n. 374/91. Ha competenza per le cause relative: a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni; al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, di valore non superiore a trenta milioni; alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; all'apposizione di termini ed osservanza delle distanze riguardo al piantamento di alberi e siepi; ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione per immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 (legge Carotti), gli sono state devolute anche le controversie civili iscritte in pretura prima del 30 aprile 1995 non ancora giunte a decisione e attualmente rientranti nella competenza del giudice di pace, con esclusione di quelle già trattate per la decisione e che non siano state successivamente rimesse in istruttoria.

Il D.lgs. 507 del 30 dicembre 1999 ha restituito alla competenza del giudice di pace le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni entro il limite dei 30 milioni.

Pretura

L'ufficio giudiziario aveva competenze civili e penali. In materia civile il pretore aveva competenza per le cause riguardanti: le azioni possessorie, denunce di nuova opera e danno temuto; i rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende; le esecuzioni per consegna o rilascio, le espropriazioni forzate di beni mobili crediti, obblighi di fare e non fare; le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (nonché, le relative cause di opposizione alle ingiunzioni). Al pretore era attribuita anche la sorveglianza sulla tutela dei minorenni e degli incapaci (giudice tutelare).

Con il D.lgs. n.° 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) la pretura viene soppressa come ufficio giudiziario a partire dal 2 giugno 1999. Presso i tribunali e le sezioni distaccate di tribunale rimane in carica l'ufficio del pretore per i soli procedimenti ad esaurimento.

Tribunale

E' un organo articolato, di regola, in sezioni civili e penali. Prima dell'introduzione della riforma del giudice unico il tribunale aveva competenza in primo grado per le cause inerenti imposte e tasse (salvo quelle rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie), stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella competenza del tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazioni personali dei coniugi e scioglimenti dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. In secondo grado era organo di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace e dal pretore.

Con il D.lgs. n.° 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) il tribunale diventa ufficio giudiziario unico di primo grado a partire dal 2 giugno 1999, mantenendo l'appello del giudice di pace e, fino al 31 dicembre 1999, anche quello delle cause in materia di lavoro esaurite dal pretore prima del 2 giugno 1999.

Corte di appello

Ha sede in ogni capoluogo di distretto; è organo collegiale e si articola in sezioni civili e penali. Ha competenza in materia civile e penale a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del tribunale. Costituisce organo di appello per le sentenze in materia di lavoro emesse dal tribunale in primo grado, a seguito della riforma del giudice unico. Ha inoltre anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni, ecc. In ogni corte di appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica sull'appello delle decisioni dei tribunali per minorenni sia in sede civile sia penale.

Corte di cassazione

È un organo collegiale, ha sede in Roma ed è unico per tutta l'Italia. Svolge le sue funzioni a Sezioni semplici ed a Sezioni unite, con un Presidente e dei magistrati di Cassazione. Ha competenza in materia civile e penale e giudica, in generale, sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di cassazione, come organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e la uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e regola i conflitti di competenza e di giurisdizione.

Tribunale per minorenni

È presente in ogni capoluogo di distretto di corte di appello. In ambito civile ha competenza nelle materie inerenti la condizione personale dei minori, particolarmente a proposito dell'esercizio della potestà dei genitori e dell'adozione di minorenni. In materia amministrativa decide in merito ai minori che danno prova di irregolarità di condotta.

Ufficio di conciliazione

Fino al 30 aprile 1995 il giudice conciliatore era competente per cause relative a beni mobili di valore non superiore a un milione. Dal 1 maggio 1995, con l'entrata in vigore delle leggi n. 353/1990 (Riforma del processo civile) e 374/1991 (Istituzione del giudice di pace), le competenze del giudice conciliatore sono state assorbite dal giudice di pace. Resta, quindi, in attività solo per l'espletamento delle cause sorte in precedenza.

B ORDINAMENTO PROCESSUALE CIVILE

Il procedimento civile italiano, nel quale l'autonomia delle parti private si concilia armonicamente con i poteri del giudice, assume tre figure fondamentali che sono in larga parte indipendenti l'una dall'altra: il procedimento di cognizione, il procedimento di esecuzione ed il procedimento cautelare.

- Il procedimento di cognizione serve essenzialmente ad accertare se la situazione sottoposta al giudice sia o no conforme all'interesse pubblico; esso si svolge dinanzi al Conciliatore, al Giudice di pace, al Pretore (fino al 1 giugno 1999) e, in maniera prevalente, davanti al Tribunale. È per tale motivo che la legge detta la maggior parte delle sue regole in riferimento a tale ultimo giudizio, distinguendolo in tre fasi: l'introduzione della causa, l'istruzione, la decisione. La causa si introduce con la domanda, che deve essere proposta con la citazione. Questa è un atto del soggetto (l'attore) che ha assunto l'iniziativa processuale; attraverso tale atto si specifica l'oggetto della domanda stessa, si espongono le ragioni che la motivano e si invita l'altra parte (il convenuto) a costituirsi. La notificazione della citazione determina la litispendenza. La costituzione delle parti in giudizio avviene mediante il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti indicati dalle leggi. Il convenuto, costituendosi,

propone la sua difesa e le eventuali domande riconvenzionali. Interviene a questo punto la designazione del Giudice istruttore, il quale è investito dell'istruzione e della relazione al collegio nel momento in cui rimette la causa allo stesso. Nel sistema vigente vi è infatti una differenza tra fase istruttoria e fase decisoria, in quanto mentre l'istruttoria è affidata ad un solo giudice, la decisione è affidata a più persone riunite (collegio). Il collegio può pronunciare una sentenza definitiva quando decide tutto il merito; una ordinanza quando sospende la decisione su tutta la causa; una sentenza parziale (e contemporaneamente una separata ordinanza con i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione) quando decide una parte della causa.

- Il procedimento di esecuzione tende alla realizzazione forzata dell'interesse di cui è già certa la tutela ed è dominato dallo scopo di attuare, nel minor tempo e nella massima misura possibile, le pretese la cui conformità all'interesse pubblico è già garantita dal titolo esecutivo.
- Il procedimento cautelare tende ad ottenere dal giudice una misura la quale possa assicurare il mantenimento di uno stato di fatto o di diritto in attesa dell'accertamento e della realizzazione. Tale procedimento è disciplinato nel capo III, titolo I del libro IV C.p.c. e riguarda i procedimenti sommari che hanno caratteristiche di brevità in confronto al processo ordinario o sono previsti in particolari situazioni dinanzi a speciali posizioni delle parti o a causa di ragioni varie (carattere indisponibile degli interessi; necessità di formalità particolari; non utilità di una cognizione completa).

Oltre alle tre fondamentali forme di cui è detto sopra occorre considerarne una quarta, in certo senso diversa e distinta, comprendente i procedimenti speciali disciplinati nel libro IV del C.p.c., e cioè il procedimento di ingiunzione ed il procedimento per convalida di sfratto, i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, ecc. Contro i provvedimenti giurisdizionali sono ammesse, nell'ordinamento vigente, speciali forme di controllo che si sostanziano nelle impugnazioni. Di queste il mezzo più generale è l'appello, che rappresenta un secondo giudizio e che, come si è già accennato, viene proposto avverso le sentenze del Conciliatore in cassazione, del Giudice di pace in tribunale e in cassazione, e del tribunale in corte di appello. Altro mezzo di impugnazione è il ricorso per cassazione: al vertice dell'organizzazione giudiziaria, anche nel giudizio civile, è la Corte di cassazione, che interviene però con poteri limitati per controllare unicamente gli errori eventualmente verificatisi nell'attività processuale e quelli commessi nelle valutazioni di diritto.

2. LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

A ORGANI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vennero istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) quali organi di giustizia amministrativa di primo grado. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni; hanno sede nei capoluoghi di regione.

Il Tribunale amministrativo regionale decide in genere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti emessi dagli organi periferici e centrali dello Stato e dagli Enti pubblici, sia con sede nella circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale, sia a carattere ultraregionale. Le materie vengono definite in particolare dalla legge istitutiva.

Il Consiglio di Stato, istituito nel 1861 e regolamentato con R.D. del 26 giugno 1924 n. 1054, ha la sua sede unica in Roma. E' stato accolto nella Costituzione repubblicana ed è il supremo organo consultivo riguardo alle proposte di legge ed alle questioni di varia natura per le quali sia interrogato dai Ministri. Spetta inoltre, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di Corpi o Collegi speciali.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (istituito con decreto legislativo del 6 maggio 1948, n. 654), esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dallo Statuto della Regione siciliana. Il Consiglio ha sede in Palermo ed è organo di consulenza giuridico amministrativa del governo regionale.

Gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva ed in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

La Corte dei conti, istituita nel 1862 e regolamentata dal R.D. del 12 luglio 1934, n. 1214, giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre Pubbliche Amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali ed ha inoltre competenza giurisdizionale in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato, dei militari e delle pensioni di guerra.

La Corte dei conti svolge inoltre le funzioni di controllo contabile previste dal regolamento di contabilità generale per le spese dello Stato. Con D.L. del 6 maggio 1948, n. 655, vennero istituite due sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana: l'una di controllo e l'altra giurisdizionale con sede in Palermo. Con il D.P.R. del 29 aprile 1982 n. 240 e successiva Legge 8 ottobre 1984 n. 658 furono emanate le norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti l'istituzione in Cagliari di una sezione di controllo e di una sezione giurisdizionale.

Con legge 14 gennaio 1994, n.19, in tutte le regioni sono state istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti completando, così, il decentramento regionale.

In sintesi sul territorio nazionale sono presenti i seguenti uffici di giustizia amministrativa contabile:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tribunali amministrativi regionali | 21 Tribunali e 8 sezioni |
| Consiglio di Stato | 3 sezioni |
| Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana | 1 sezione |
| Corte dei Conti | 20 sezioni giurisdizionali regionali |

B ATTIVITA' PROCESSUALE AMMINISTRATIVA

L'attività processuale amministrativa ha per oggetto il ricorso amministrativo che è un'istanza presentata ad una Autorità amministrativa da chi ha un interesse diretto ed attuale ad ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. Il ricorso assume la figura di: opposizione (che è il ricorso diretto allo stesso organo che ha emesso l'atto impugnato) o di ricorso gerarchico (quando è rivolto all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento). Nel momento in cui l'organo superiore ha preso una decisione motivata, l'atto diventa definitivo e non è più ammissibile il ricorso gerarchico. Esso è impugnabile con il ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in sede giurisdizionale, con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. I due ricorsi sono alternativi. Soggetti del ricorso sono il ricorrente, che può essere tanto una persona fisica che giuridica, privata o pubblica e l'Organo della Pubblica amministrazione cui il ricorso è rivolto. In sede giurisdizionale il ricorso va presentato al T.A.R. entro i termini previsti dalla legge. Va notificato all'autorità che emise il provvedimento ed ai controinteressati, i quali entrambi possono presentare controricorso. Contro le sentenze dei T.A.R. è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il ricorso presso la Corte dei conti, nel giudizio di conto, di responsabilità e nel giudizio di pensioni presenta analogia tanto con il processo civile che con quello amministrativo.

3. LA STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

La statistica giudiziaria civile comprende:

a) il movimento dei procedimenti civili e i provvedimenti

I dati vengono rilevati trimestralmente presso gli Uffici giudiziari civili e riguardano i procedimenti di cognizione ordinaria, le controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza, i procedimenti esecutivi e sommari, le tutele e le curatele, i procedimenti di separazione e divorzio, le controversie agrarie, le procedure fallimentari, i procedimenti non contenziosi, ecc..

Presso le Preture fino al 1 giugno 1999 e successivamente presso i Tribunali si rilevano anche i procedimenti sulla locazione di immobili urbani.

Presso la Corte di cassazione si rilevano i ricorsi ordinari e quelli in materia di regolamento di competenza e di conflitti di giurisdizione.

Con la stessa periodicità e con gli stessi rispondenti si rilevano i provvedimenti emessi in tutte le materie di competenza.

b) la litigiosità

I dati vengono rilevati con riferimento all'anno e rappresentano un'analisi a livello di singolo procedimento o provvedimento delle caratteristiche più rappresentative dei procedimenti di cognizione ordinaria e di quelli in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie esauriti con sentenza e dei provvedimenti di esecuzione.

c) le separazioni personali dei coniugi e gli scioglimenti e le cessazioni degli effetti civili dei matrimoni

I dati sui procedimenti esauriti di separazione e divorzio si rilevano trimestralmente presso i Tribunali, con particolare attenzione alle caratteristiche sociali e demografiche dei coniugi che hanno effettivamente ottenuto la separazione o il divorzio.

d) i protesti e i fallimenti

I dati si rilevano a cadenza mensile presso le Camere di Commercio per i protesti di cambiali, tratte ed assegni e presso i Tribunali con scheda individuale per i fallimenti dichiarati e chiusi.

e) il contenzioso amministrativo

I dati rilevano a cadenza mensile il movimento dei procedimenti relativi a controversie amministrative riguardanti l'attività dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana. È rilevato mensilmente anche il movimento dei procedimenti sull'attività giurisdizionale della Corte dei Conti.

f) l'attività notarile

I dati forniscono informazioni sugli atti pubblici rogati dai notai o sugli atti semplicemente autenticati.

L'atto notarile può contenere una o più convenzioni

4. NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE E PROCESSO DI VALIDAZIONE ED ELABORAZIONE

I modelli utilizzati per le rilevazioni condotte a partire dall'anno 2000 sono stati modificati per tener conto dell'introduzione del giudice unico di primo grado e, nel caso dei modelli M.222, M.252 e M.253, per ampliare i contenuti informativi.

A seguito dell'introduzione dei nuovi modelli di rilevazione si è reso necessario rivedere e adeguare i programmi di elaborazione (controllo, correzione e tabulazione) dei dati e il piano di tavole statistiche per la diffusione, compatibilmente con le esigenze di comparabilità temporale.

Contestualmente il processo di validazione dei dati è stato razionalizzato e ottimizzato con la finalità di migliorare la qualità dell'informazione statistica.

Le nuove procedure di controllo e correzione degli errori sono di natura prevalentemente deterministica, mentre per quanto riguarda le rilevazioni statistiche su separazioni e divorzi comprendono anche una parte probabilistica.

Le misure adottate a garanzia della qualità dei dati sono principalmente le seguenti:

Trattamento delle mancate risposte totali

- Sensibilizzazione e formazione dei rispondenti tramite invio di circolari, rese disponibili anche sul sito internet dell'Istat, e pubblicazioni di settore
- Operazioni di sollecito e contatto ripetuto dei non rispondenti

Trattamento delle risposte errate

- Accurata revisione dei questionari
- Ritorno presso le unità di rilevazione per la correzione dei dati elementari sistematicamente e/o maggiormente errati e/o anomali
- Applicazione di metodologie statistiche per l'aggiustamento dei dati finali

Validazione dei dati

- Monitoraggio del processo di produzione tramite calcolo di indicatori di qualità e criticità dei dati
- Analisi delle serie storiche disponibili
- Confronto fra i dati prodotti e i dati disponibili da altre fonti, fra i modelli pervenuti relativi ai procedimenti esauriti e l'entità dei corrispondenti flussi risultanti dalla rilevazione sul movimento dei procedimenti

AVVERTENZE

I dati che riguardano la materia civile vengono trasmessi per la maggior parte all'Istituto nazionale di statistica dalle cancellerie e dalle segreterie degli Uffici giudiziari civili, dagli Uffici provinciali di statistica per i protesti, dagli Archivi notarili per l'attività notarile e dalle segreterie degli Uffici giurisdizionali amministrativi per il contenzioso amministrativo. In particolare i dati relativi al movimento dei procedimenti civili presso gli uffici giudiziari (Uffici del Giudice di pace, Tribunali, Corti di appello) e i dati relativi agli sfratti sono trasmessi all'Istat rispettivamente dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, come indicato nelle relative tavole.

I dati statistici sono riportati per distretti di Corte di appello, per Regioni e per Province. Nel prospetto che segue sono elencati tutti i distretti di Corte di appello e le circoscrizioni amministrative comprese in ciascuno di essi.

Per eventuali confronti fra regioni e distretti di Corte di appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di Corte di appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura come nel caso della Liguria una intera provincia di una regione finitima.

| Distretti di Corte di appello | Regioni e province corrispondenti | Popolazione dei distretti di Corte di appello al 31.12.2000 | Regioni | Popolazione delle regioni al 31.12.2000 |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|---|
| Torino | Piemonte e Valle d'Aosta | 4.410.320 | Piemonte Valle d'Aosta | 4.289.731 120.589 |
| Milano Brescia | Milano, Como, Varese, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi Brescia meno 2 comuni, Bergamo, Cremona, Mantova | 6.322.814 2.798.403 | Lombardia | 9.121.714 |
| Trento Bolzano (Sez.) | Trento e 2 comuni prov. Brescia Bolzano | 478.356 465.264 | Trentino Alto Adige | 943.123 |
| Venezia | Veneto e 1 comune prov. Pordenone | 4.541.278 | Veneto | 4.540.853 |
| Trieste | Friuli Venezia Giulia meno 1 comune prov. Pordenone | 1.188.169 | Friuli Venezia Giulia | 1.188.594 |
| Genova | Liguria e prov. Massa Carrara | 1.820.391 | Liguria | 1.621.016 |
| Bologna | Emilia Romagna | 4.008.663 | Emilia Romagna | 4.008.663 |
| Firenze | Toscana meno prov. Massa Carrara | 3.348.229 | Toscana | 3.547.604 |
| Perugia | Umbria | 840.482 | Umbria | 840.482 |
| Ancona | Marche e 1 comune prov. Teramo | 1.470.537 | Marche | 1.469.195 |
| Roma | Lazio e 5 comuni prov. Caserta | 5.314.661 | Lazio | 5.302.302 |
| L'Aquila | Abruzzo meno 1 comune prov. Teramo | 1.279.941 | Abruzzo | 1.281.283 |
| Campobasso | Molise | 327.177 | Molise | 327.177 |
| Napoli | Napoli, Avellino, Benevento, Caserta meno 5 comuni | 4.677.421 | | |
| Salerno | Salerno | 1.092.464 | Campania | 5.782.244 |
| Bari | Bari, Foggia | 2.272.900 | | |
| Lecce | Lecce, Brindisi | 1.226.736 | | |
| Taranto (Sez.) | Taranto | 586.972 | Puglia | 4.086.608 |
| Potenza | Basilicata | 604.807 | Basilicata | 604.807 |
| Catanzaro | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia | 1.473.224 | | |
| Reggio di Calabria | Reggio di Calabria | 570.064 | Calabria | 2.043.288 |
| Palermo | Palermo, Agrigento, Trapani | 2.133.288 | | |
| Messina | Messina meno 3 comuni | 666.003 | | |
| Caltanissetta | Caltanissetta meno 1 comune, Enna più 1 comune prov. Messina | 439.035 | | |
| Catania | Catania, Ragusa, Siracusa, 2 comuni prov. Messina e 1 prov. Caltanissetta | 1.838.374 | Sicilia | 5.076.700 |
| Cagliari | Cagliari, Oristano, 68 comuni prov. Nuoro | 1.058.322 | | |
| Sassari (Sez.) | Sassari, Nuoro meno 68 comuni | 589.722 | Sardegna | 1.648.044 |
| ITALIA | | 57.844.017 | ITALIA | 57.844.017 |

SEGNi CONVENZIONALI

Nelle tavole della presente pubblicazione sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

- linea (): quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati
- quattro punti (....): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;
- due punti (..): per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

RIPARTIZIONI TERRITORIALI a 5 modalità

Nord ovest

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria.

Nord est

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro

Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Sud

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Isole

Sicilia, Sardegna.

RIPARTIZIONI TERRITORIALI a 3 modalità

Nord

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Centro

Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Mezzogiorno

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

DATI RETTIFICATI

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli del presente volume, si intendono rettificati.

CONVERSIONE LIRE EURO

Le politiche di diffusione dell'Istat, a seguito dell'introduzione a partire dal 1° gennaio 2002 dell'euro come nuova moneta nazionale degli italiani e dei cittadini di altri undici paesi europei, prevedono che i valori monetari devono essere espressi in euro in tutte le pubblicazioni, quale che sia il periodo di riferimento e di rilevazione dei dati.

Per quanto riguarda i protesti, nella tavola 5.5 le classi relative al taglio dei titoli, rilevate alla fonte in lire, sono state convertite secondo il seguente schema:

| Lire | Euro |
|----------------------|-------------------|
| Fino a 1.000.000 | Fino a 516,46 |
| 1.000.001 3.000.000 | 516,47 a 1.549,37 |
| 3.000.001 5.000.000 | 1.549,38 2.582,28 |
| 5.000.001 10.000.000 | 2.582,29 5.164,57 |
| Oltre 10.000.000 | Oltre 5.164,57 |